

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO****IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE****Dr. Luigi Pentangelo****Prot. N. 16/2020 r.e.**

- Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
 - Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013
 - Al Sigg.re Direttore delle Cancellerie Civili
 - Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro

OGGETTO: Nota di lettura dell'art. 221 della legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del D.L 19 maggio 2020, n. 34 in materia di UDIENZE CIVILI

La legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, nel convertire, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», nel Capo V - MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, all'**art. 221**, "*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*" ha previsto un vero e proprio nuovo testo dell'art. 83.

Nel settore **CIVILE** le disposizioni di maggior interesse per le immediate ricadute che sono destinate a produrre sull'attività di calendarizzazione delle udienze civili sono quelle contenute nei commi da 2 a 4 e da 6 a 8, che qui per comodità di lettura si trascrivono:

<<2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e,

ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.>>.

È ancora troppo presto per una meditata valutazione del quadro risultante da queste disposizioni, anche in ragione della opportunità di aspettare prima di verificare in concreto come verranno utilizzati questi nuovi strumenti operativi.

Comunque si tratta ancora di disposizioni espressamente destinate ad operare solo per un lasso di tempo limitato. Nell'immediato, peraltro, stante appunto la limitazione temporale, le disposizioni saranno tanto più funzionali allo scopo perseguito quanto più veloce sarà la loro applicazione.

Lo scopo delle disposizioni è chiaramente funzionale alle "esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19" (**comma 2**), per cui nel **CIVILE** è innegabile che la forma di trattazione cartolare dell'udienza civile (**comma 4**) si rivela particolarmente efficace a perseguire il fine predetto consentendo di evitare ogni contatto

ravvicinato tra le persone, financo quello tra il difensore e il proprio cliente, inevitabile, invece, nel caso di trattazione da remoto.

Anche la locale Avvocatura mi ha comunicato oggi, per il tramite del suo Presidente, il favore all'utilizzo dell'udienza cartolare.

In questi sensi è stato pure l'avviso del magistrato collaboratore del Pres. trib. e del magistrato collaboratore del Pres. trib. per gli uffici del Giudice di Pace.

Pertanto, stante che le disposizioni del nuovo art. 83 sono immediatamente applicabili dal **19 luglio 2020** (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. il 18 luglio 2020 della legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), si esprime l'orientamento che **nel CIVILE** quelle disposizioni oggi consentono ai singoli giudici titolari dei rispettivi ruoli di provvedere alla conversione dalla modalità in presenza alla modalità cartolare (mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni) di partecipazione alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti **già fissate sino al 31 ottobre 2020**, attraverso l'emissione di un decreto organizzativo avente per contenuto la disciplina prevista dal comma 4 dell'art. 83.

Si evidenzia che il decreto di conversione delle modalità di partecipazione all'udienza sarà tanto più praticamente utilizzabile quanto più anticipatamente sarà adottato.

Ciò a motivo del fatto che sono molto stringenti i tempi fissati dal testo normativo per concludere il procedimento di conversione dell'udienza, stante:

- da un lato, la necessità che il decreto del giudice deve essere comunicato alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza e che è prossimo il periodo di sospensione dei termini del periodo feriale dal 1° al 31 agosto di cui alla legge 742/1969;
- e, dall'altro lato, la distanza ravvicinata al 31 ottobre 2020 del termine finale di applicabilità delle nuove disposizioni di cui ai richiamati commi dell'art. 83.

Al riguardo del periodo di sospensione dei termini nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto, per comodità di lettura si riportano:

➤ il testo della **legge 742/1969**, secondo cui: art. 1: <<Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.>>; art. 3: <<In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.>>);

➤ il testo dell'**art. 92 ("Affari civili nel periodo feriale dei magistrati") dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12**, secondo cui: <<Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.>>

MANDA

all'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- b) sia pubblicato nel sito web del tribunale.

SI INVITA

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di Lagonegro.

Addì, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Luigi Pentangelo)